

RIFORMA DEI CTU

Ddl civile, quelle norme dal sapore discriminatorio vanno corrette

ANDREA MAZZEO**SPECIALISTA IN PSICHIATRIA**

La legge 206/ 21 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile), art. 1, comma 34, contiene, a modesto parere di chi scrive, norme discriminatorie, e forse anticostituzionali, circa l'Albo dei CTU, (artt. 13 e 15 delle Disp. Att. Cpc).

Attualmente possono chiedere l'iscrizione all'albo dei CTU, per ciascuna categoria prevista, coloro che sono in possesso del relativo titolo di studio (diploma di maturità, es. geometri, periti tecnici, ragionieri, ecc., o di laurea, es. commercialisti, ingegneri, medici, ecc.) e dell'iscrizione all'albo professionale.

Il testo approvato ha aggiunto, alle sei categorie previste dall'art. 13, anche quelle degli psicologi giuridici e dei neuropsichiatri infantili. Per questi ultimi l'aggiunta è pleonastica poiché la neuropsichiatra infantile è una specializzazione della laurea in medicina e chirurgia; i neuropsichiatri infantili hanno già titolo all'iscrizione all'albo dei CTU nella categoria medico- chirurgica.

Circa gli psicologi giuridici ci troviamo in questo caso di fronte a laureati in psicologia che hanno svolto un master in psicologia giuridica, titolo non equiparabile né a una nuova laurea distinta da quella in psicologia, né a una specializzazione; non vi è pertanto motivo per discriminare i laureati in psicologia che non abbiano svolto tale master. Qualsiasi

psicologo, difatti, ove venga incaricato quale CTU, è in possesso delle cognizioni tecniche per fornire una risposta ai quesiti del Giudice su questioni psicologiche; non vi è motivo pertanto di operare tale discriminazione, tra laureati nella medesima disciplina, da parte del legislatore. Va prevista pertanto l'aggiunta, alle sei attuali categorie, di quella psicologica, senza ulteriori specificazioni, come accade, per es., per quella medico- chirurgica: non esistono albi distinti per cardiologi, neurologi, psichiatri, ecc.

Circa l'art. 15, per gli stessi motivi su esposti, allo stesso non va apportata alcuna modifica. I requisiti previsti dal testo approvato dalle Camere possono essere, tutt'al più, preferenziali per il giudice al momento del conferimento dell'incarico di CTU ma non possono precludere l'iscrizione degli psicologi all'albo dei CTU, venendo per giunta a confliggere con l'art. 13 che stabilisce già i requisiti richiesti per l'iscrizione.

Del tutto incomprensibile appare, infine, la ratio della norma di cui al punto 3 del comma 34, che non prevede il possesso di titoli specifici ma solo una generica attività clinica (?) quinquennale con minori presso strutture pubbliche o private. Premesso, difatti, che attività clinica è quella che si svolge negli ospedali e nei poliambulatori (clinica significa, etimologicamente, al letto del malato), la norma apre la porta, per l'incarico di CTU, ai non laureati in una delle discipline delle categorie previste dall'art. 13.

È auspicabile che i decreti attuativi della riforma del CC correggano queste macroscopiche storture.